



A.I.F.A. LAZIO odv

Associazione Italiana Famiglie ADHD

C.F. 97846380588 Sede legale : via delle Mimose 11- 00060 Sant'Oreste RM



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL' ASSOCIAZIONE "AIFA. LAZIO ODV"

L'anno 2021, il giorno 26 del mese di marzo alle ore 21,00 in modalità collegamento da remoto nel rispetto delle normative di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, come da avviso di convocazione del 11 marzo 2021, alla presenza in proprio e per delega 51 soci, si riunisce l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione AIFA LAZIO ODV.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, la Signora Cristina Lemme, il quale dichiara e chiede di darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione AIFA LAZIO ODV e chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Serena Pascucci, Vice Presidente dell'Associazione medesima.

Il Presidente, essendo presenti n. 56 soci su 68 , verificato *che tutti i presenti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno*, dichiara che l'Assemblea è validamente costituita per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO

1) Presentazione e votazione rendiconto consuntivo 2020

In merito al primo punto, il Presidente, dopo l'esposizione della sua relazione assume in esame il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2020, procedendo, nell'ordine, alla lettura dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, fornendo agli interessati i necessari chiarimenti di volta in volta richiesti.

Il Presidente dell'assemblea, mette ai voti il bilancio chiuso al 31/12/2020.

L'Assemblea dei soci approva all'unanimità.

2) Presentazione e votazione bilancio preventivo 2022

A seguito della presentazione e illustrazione da parte del Presidente ai soci presenti, del bilancio preventivo per l'anno 2022, dopo aver risposto ai chiarimenti richiesti, il documento viene messo al voto e approvato all'unanimità



A.I.F.A. LAZIO odv

Associazione Italiana Famiglie ADHD

C.F. 97846380588 Sede legale : via delle Mimose 11- 00060 Sant'Oreste RM

3) Cambio nome e logo associativo

Il Presidente, così come nell'atto di convocazione dell'assemblea medesima condivide con i presenti le motivazioni che hanno dato seguito alla richiesta in analisi. Nel corso dei mesi, molti soci, soprattutto coloro che rappresentano l'associazione Aifa Lazio odv all'interno delle consulte territoriali della disabilità, si sono visti costretti a fornire spiegazioni circa la denominazione associativa, in quanto da esterni assimilata a quella della nazionale agenzia del farmaco. A suffragio di ciò, per le stesse problematiche collegate a confusioni di denominazioni, nell'ultimo mese ad Aifa Lazio odv sono state rifiutate le iscrizioni a tre consulte della salute mentale : consulta cittadina, consulta della asl Roma 3 e consulta della Asl di Viterbo

Il nome proposto e condiviso con gli associati è "ADHD LAZIO" che riprende la linea europea di ADHD EUROPE. Grande è la partecipazione degli associati partecipanti che prendono la parola singolarmente e sottolineano l'importanza di questa scelta associativa per le motivazioni suddette e per la semplicità e praticità del nome, che contiene e fa emergere in prima linea le parole "ADHD" e "LAZIO". La prima incorpora il disturbo del neuro sviluppo nel suo acronimo e la seconda nella quale si fa emergere l'ambito territoriale di appartenenza, quello regionale del "LAZIO", all'interno del quale dovranno essere portate avanti le iniziative ai fini del riconoscimento delle tutele giuridiche e sanitarie. Terminate le disamine, il presidente rimette al voto il punto 4 all'ordine del giorno "Cambio nome e Logo Associativo" e l'assemblea delibera all'unanimità.

Il logo proposto è quello che AIFA LAZIO utilizza per i corsi formativi, il triangolo con la donna e il bambino di profilo con il vortice in mezzo.

4) Partecipazione alla costituzione del Coordinamento Nazionale di Organizzazioni denominato "ADHD ITALIA".

Il presidente illustra la richiesta pervenuta dal nuovo "Coordinamento nazionale di organizzazioni" denominato "Adhd Italia" e sottopone ai presenti la possibilità di far parte di questo coordinamento nazionale diventando una delle tre associazioni che lo compongono, questo insieme a ADHD Campania e ADHD Piemonte. L'Assemblea approva anche questo punto all'unanimità .

5) Varie ed eventuali.

Manuela Zangrossi associata del territorio del viterbese, chiede di prendere la parola per esporre una sua progettualità legata al lavoro delle api. Manuela è un'apicultrice e vorrebbe avvicinare i ragazzi affetti da Adhd ai temi della biodiversità, coinvolgendoli e educandoli



A.I.F.A. LAZIO odv

Associazione Italiana Famiglie ADHD

C.F. 97846380588 Sede legale : via delle Mimose 11- 00060 Sant'Oreste RM

attraverso laboratori tematici ed attività funzionali e terapeutiche .

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 23.02, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Si allegano al presente verbale copia della convocazione (all. 1), elenco soci aventi diritto di voto presenti (all.2) e deleghe (all.3).

Il Segretario

Serena Pascucci

Il Presidente

Cristina Lemme

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE II
DI ROMA - Ufficio Territoriale di Roma - 7 Acilia
Registrato in data 23/10/2011 Serie 3 n. 1883
Versato € (Euro ESSE)
IL DIRETTORE





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ADHD LAZIO – ODV

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'associazione di volontariato denominata "ADHD LAZIO - ODV".

2. L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Sant'Oreste, Prov. di Roma, in via delle Mimose 11.

2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all'interno del medesimo Comune.

3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L'Associazione è apolitica e apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali. Svolge il suo operato nel campo della Salute Mentale, della disabilità e in quello sociale.



2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

- Creare una rete di genitori disponibili all'ascolto e all'aiuto di genitori in difficoltà ;
- Coordinare e favorire i contatti tra famiglie con problemi di ADHD (adulti e bambini);
- Difendere e tutelare i diritti dei soggetti con ADHD e delle loro famiglie per migliorare l'accettabilità sociale del disturbo e la loro qualità di vita;
- Contribuire al benessere personale e familiare attraverso attività di sostegno allo studio, aiuto alla genitorialità'
- Svolgere attività editoriale promuovendo, producendo e distribuendo materiale divulgativo, quale libri, pubblicazioni periodiche e/o occasionali come dvd e cd rom, rivolti principalmente ma non esclusivamente agli associati;
- Organizzare congressi e corsi di formazione e cultura sul tema ADHD e disturbi ad esso correlati indirizzati agli operatori del settore;
- Diffondere informazioni ed aggiornamenti di carattere scientifico mediante strumenti informatici e cartacei; -
- Favorire la diffusione delle conoscenze scientifiche sull'ADHD e le sue terapie, contribuendo alla capillarizzazione delle risorse atte a favorire la diagnosi e il suo trattamento multimodale indirizzate a genitori e adulti con ADHD;



ADHD LAZIO odv

C.F. 97846380588 Sede legale : via delle Mimose 11- 00060 Sant'Oreste RM

Pag.3

- Favorire il contatto e il dialogo tra le varie strutture sanitarie, scolastiche e sociali e i rispettivi operatori coinvolti sia nella vita quotidiana del bambino ADHD sia nel percorso diagnostico-terapeutico del disturbo, promuovendo e/o organizzando incontri;
- Creare una mappatura regionale di centri terapeutici e di professionisti esperti nella diagnosi e nel suo trattamento, entrando in contatto e collaborazione con essi;
- Favorire la collaborazione e l'organizzazione, nelle forme ritenute più opportune, con comuni, altri Enti e Associazioni Regionali, Nazionali, Europee ed extra-Europee che abbiano fini in armonia con quelli dell'AIFA Onlus Lazio o che perseguano fini analoghi e complementari al raggiungimento degli scopi sopra elencati;
- Favorire il contatto, il dialogo e la coordinazione con altre Associazioni che si occupano di disturbi che entrano in comorbilità e/o diagnosi differenziale con l'ADHD;

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone maggiorenni che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed



ADHD LAZIO odv

C.F. 97846380588 Sede legale : via delle Mimose 11- 00060 Sant'Oreste RM

Pag.4

accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. L'iscrizione ha validità di un anno solare, ovvero dal 1 gennaio al 31 dicembre .

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.



6. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.

Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente
- e) il Comitato Scientifico



Possono essere facoltativamente istituiti dall'Assemblea

f) il Collegio dei Proviviri

g) Organo di controllo (eventuale).

2. Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;

b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;

c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;

d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;

e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;

g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;

h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.



L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.



Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

5. Non possono far parte del Consiglio Direttivo tecnici professionisti operanti nel Sistema Sanitario Nazionale e/o Strutture Convenzionate.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.



Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
 - c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - f) indire adunanze, convegni, ecc.;
 - g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
 - i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
 - j) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
 - k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
 - l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.
 - m) Nessun membro del Consiglio Direttivo deve ricoprire cariche politiche durante il suo mandato in associazione .





Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
 - c) Non deve ricoprire cariche politiche durante il suo mandato.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) tenere ed aggiornare i libri contabili;





b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17 Il Comitato Scientifico

1. Il Consiglio Direttivo potrà nominare un Comitato Scientifico composto da membri del settore scientifico rientrante nelle competenze delle attività svolte dall'Associazione.

La qualifica di membro del Comitato Scientifico deve riguardare docenti universitari, medici, psicoterapeuti, psicologi, pedagogisti, educatori, insegnanti con competenze specifiche nel campo dell'ADHD e dei disturbi ad esso associati.

2. La durata dell'incarico è illimitata e può essere revocata dal Consiglio Direttivo in ogni momento, con efficacia immediata. La carica è gratuita.

3. I compiti del Comitato Scientifico sono esclusivamente di consulenza.

Art. 18 Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e da due membri supplenti, tutti non soci dell'Associazione, individuati fra persone di qualificata esperienza giuridica e di alta moralità. Si richiede l'iscrizione all'albo degli avvocati.

2. L'incarico di Probiviro è incompatibile con quello di Consigliere del Direttivo.

3. Dura in carica tre anni.

4. E' chiamato a esprimere pareri su particolari situazioni, ad esaminare controversie tra gli associati e tra gli associati e gli Organi dell'Associazione per violazione di legge, dello Statuto e Regolamento di ADHD LAZIO o.d.v.. Per la sua attività non è previsto nessun tipo di compenso.

5. E' chiamato a dirimere il conflitto tra vari Organi dell'Associazione e tra i soci, anche in ordine all'interpretazione dello Statuto e del Regolamento. In caso di procedimento disciplinare nei confronti dei soci, il Consiglio decide secondo equità e a seguito di procedimento, nel quale deve essere assicurata la difesa dell'incolpato. A seguito istruttoria, può emettere le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto
- censura
- sospensione temporanea da due a sei mesi
- espulsione

Art. 19 Organo di Controllo



1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti.

Art. 20 Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tali libri sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza per iscritto; la richiesta di copie è soddisfatta a spese del richiedente entro 15 giorni dalla richiesta.

Art. 21 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:





- quote associative;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 22 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 23 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.



2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 24 Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra i Soci e Organi dell'Associazione in ordine all'applicazione, interpretazione dello Statuto, del Regolamento e della Legge, dovrà essere obbligatoriamente deferita al Collegio dei Probiviri dell'Associazione, non essendo consentito il ricorso preventivo all'Autorità Giudiziaria.

Quest'ultimo rimedio potrà essere esperito solo a seguito dell'emesso provvedimento del Collegio dei Probiviri.

Art. 25 Foro esclusivo

1. Nei casi previsti dall'articolo precedente, vi è la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del luogo in cui vi è la sede legale dell'Associazione ADHD LAZIO o.d.v.

Art. 26 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

Il Presidente

Cristina Lemme

Il Segretario

Serena Pascucci

